

INDICE DEL CAPITOLO

7. MODELLO GESTIONALE	288
7.1 PREMESSA	288
7.2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI	288
7.2.1 <i>Normativa nazionale</i>	288
7.2.2 <i>Normativa regionale</i>	290
7.2.3 <i>Il regime transitorio</i>	291
7.3 PERCORSO INTRAPRESO DALL'AATO DI COMO E GESTIONI ESISTENTI	292
7.3.1 <i>Il modello della separazione tra gestione del patrimonio ed erogazione del servizio</i>	292
7.3.2 <i>Gestioni attuali</i>	295
Servizio Acquedotto	297
Servizio Fognatura	299
Servizio Depurazione	300
7.4 OBIETTIVI	301
7.5 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	302
7.6 SCENARI GESTIONALI POSSIBILI	304

7. MODELLO GESTIONALE

7.1 PREMESSA

Scegliere il modello gestionale significa definire l'organizzazione ottimale del servizio idrico integrato (inteso come ciclo completo delle acque: acquedotto, fognatura e depurazione), cioè quella soluzione organizzativa che si ritiene in grado di assicurare la conduzione efficiente ed efficace del servizio per l'area dell'ambito.

Efficienza ed efficacia che, riferite alla struttura organizzativa/amministrativa della società aggiudicataria del servizio, vanno intese rispettivamente come utilizzo razionale delle risorse idriche e degli organismi ricettori, ottimizzazione delle risorse umane e garanzia di qualità del servizio per far fronte alla variazione della domanda della popolazione servita e alle esigenze di tutela dell'ambiente.

7.2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI

Riassumiamo i principali riferimenti normativi attuali, sottolineando che si tratta di materia in continua evoluzione, come è ampiamente noto agli operatori del settore.

7.2.1 Normativa nazionale

In ambito nazionale la materia è regolata dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. Testo Unico Ambientale che all'art. 141 co. 2 definisce il Servizio Idrico Integrato come l'"insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato".

Le "Gestioni delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica" sono regolate dall'art. 113 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000) - novellato dalla L. 326/2003 e dalla L. 350/2003 (Finanziaria 2004) – con disposizioni di carattere inderogabile ed integrative delle discipline di settore.

Nello specifico, per la gestione delle risorse idriche, il D.Lgs. 152/2006, in armonia con l'art. 113 del T.U.EE.LL., stabilisce, nella sezione III, art. 150 "Scelta della forma di gestione e procedura di affidamento" una gradualità nelle modalità di conferimento della gestione, che, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie, contempla l'affidamento con gara e, in via residuale,

qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, l'affidamento a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale (c.d. In House).

La materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata nuovamente oggetto di revisione ad opera della L. 6 agosto 2008 n. 133, cosiddetto Decreto Ronchi – conversione in legge con modificazioni del DL 112/2008 - all'art. 23 bis "Servizi pubblici locali di rilevanza economica", successivamente modificato dalla L. 20 novembre 2009 n. 166 art. 15 – conversione in legge con modificazioni del DL 135/2009. Tali disposizioni dettate in applicazione della disciplina comunitaria, prevalgono sulle discipline di settore con esse incompatibili e sono volte a favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

A tale scopo l'art. 23 bis al co. 2, individua nella procedura ad evidenza pubblica aperta ad imprenditori e società in qualunque forma costituite, la modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, risultando al contrario il c.d. affidamento in house – ossia ad una società partecipata esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano - un'ipotesi derogatoria di assegnazione del servizio, cui si può far ricorso nei soli casi di *"situazioni che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non permettono un efficace e utile ricorso al mercato"* (art. 23-bis, co. 3).

In applicazione dell'art. 23 bis co. 10 è stato adottato il D.P.R. del 7 settembre 2010 n. 168 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", volto ad armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui l'acqua.

Nel regolamento all'art. 2 co. 2, si precisa che, con riguardo specifico al settore del servizio idrico integrato "restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166".

Lo stesso regolamento ha individuato espressamente le norme abrogate, tra cui diversi commi dell'art. 113 del T.U.EE.LL, per le parti incompatibili con le disposizioni di cui all'art. 23 bis della L. 133/2008 e s.m.i., nonché il co. 1 dell'art. 150 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell'Autorità d'Ambito per l'affidamento e l'aggiudicazione.

7.2.2 Normativa regionale

Nell'ambito normativo regionale lombardo, il testo di riferimento è costituito dalla legge regionale 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", che all'art. 49, co. 1 stabilisce che spetta all'Autorità d'Ambito organizzare il servizio idrico integrato a livello di ambito, secondo modalità oggetto nel tempo di diverse modifiche, attraverso:

- la L.R. 18/2006, che ha stabilito l'obbligo della separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio;
- la L.R. 1/2009 che ha reso facoltativa tale separazione, in ragione di condizioni di maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell'utenza servita.

La normativa regionale prevede che l'AATO può scegliere il modello dell'affidamento congiunto dell'erogazione e della gestione ad un unico soggetto, per un periodo massimo di dieci anni, supportando tale affidamento con una relazione che espliciti le condizioni migliorative per l'utenza. L'affidamento congiunto, secondo quanto disposto dall'art. 49 co. 3, è disposto a favore di:

- società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano. Trattandosi del modello in House l'art. 49 al co. 4bis rinvia all'art. 23 bis co 3 e co. 4 della L. 133/2008 s.m.i;
- imprese idonee individuate mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il "modello lombardo" della separazione tra gestione delle reti ed erogazione del servizio, previsto dalla L.R. 26/2003 e s.m.i. prevede la costituzione di una società patrimoniale totalmente pubblica composta da almeno 2/3 dei comuni presenti nell'ATO a cui conferiscono direttamente i beni costituiti dalle reti e dagli impianti afferenti il SII degli stessi comuni. Il conferimento può avvenire anche indirettamente tramite il conferimento del ramo d'azienda relativo al SII delle società pubbliche partecipate dagli stessi comuni. Non trattandosi di un vero e proprio affidamento, essendo la società proprietaria delle reti e degli impianti, è sufficiente regolare i rapporti tra AATO e Gestore con un contratto di servizio, che può avere una durata più lunga dei 30 anni prevista dalla normativa nazionale.

Con questo sistema l'erogatore viene scelto con gara.

Tale modello è stato oggetto di pronuncia della Corte Costituzionale; con sentenza del 20/11/2009 n. 307 con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 49 come sostituito dalla L.R. 18/2006, quindi ante modifica apportata dalla L.R. 1/2009, nella parte in cui veniva imposta obbligatoriamente la separazione non coordinata tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio, in quanto la competenza in materia di funzioni fondamentali dei comuni è statale e la legge nazionale non prevede tale possibilità.

Con questa pronuncia della Corte viene di fatto meno il cosiddetto "Modello Lombardo".

Allo stato attuale è in corso la discussione di una proposta di progetto di legge di modifica alla L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e smi, resasi necessaria a seguito della L. 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del D.L. 2/2010 recante "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", che all'art. 1 co. 1 quinquies prevede la soppressione delle Autorità d'Ambito a partire da un anno dopo l'entrata in vigore della stessa legge, quindi al 1 gennaio 2011, con conseguente nullità di ogni atto compiuto dalle suddette Autorità successivamente a tale data, ed impone l'obbligo di attribuire le loro funzioni ad altri soggetti da individuarsi con legge regionale.

Tali disposizioni andranno di fatto ad incidere sull'organizzazione del servizio idrico integrato e sul soggetto competente ad affidare il servizio, modificando nuovamente l'assetto.

7.2.3 Il regime transitorio

La situazione risulta ancor più delicata, se si considera il co. 8, lett. e) dell'art. 23 bis della L. 133/2008 e smi che stabilisce la decadenza al 31 dicembre 2010 di tutti gli attuali affidamenti non conformi, che non rientrano nei casi in cui alla lett. da a) a d) della stessa legge, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

Gli altri casi in fase transitoria sono così disciplinati:

a)

- le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011.
- Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 ;

b)

le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

- c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
- d)
- gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015;
 - ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

7.3 PERCORSO INTRAPRESO DALL'AATO DI COMO E GESTIONI ESISTENTI

I Servizi Idrici, sono considerati di tipo integrato quando sono in capo ad una singola organizzazione che li fornisce ad un gruppo di utenti sufficientemente alto da poter coprire i costi di personale, delle attrezzature e delle infrastrutture, al fine di fornire un livello di servizio redditizio conforme alla legislazione attuale e che genera sostenibilità finanziaria per andare incontro alle richieste future ed ai requisiti legislativi.

7.3.1 Il modello della separazione tra gestione del patrimonio ed erogazione del servizio

Nel corso del 2006 la Conferenza d'ambito con propria deliberazione n. 8 del 15 giugno 2006 "Approvazione linee guida del modello gestionale" ha adottato, come modello gestionale, la separazione tra gestione delle reti e l'erogazione del servizio, tramite la costituzione di una società di capitali a proprietà interamente pubblica unica per la provincia di Como, sinergicamente accompagnata da quattro società di erogazione del servizio, distribuite sulle quattro aree omogenee del territorio (Est, Ovest, Lago, Como).

In seguito all'entrata in vigore della L.R. 18/2006 la Conferenza ha dovuto rivedere tale scelta, alla luce di quanto indicato dalla normativa regionale che ha comportato di fatto una revisione

complessiva dello studio preliminare del Piano d'Ambito redatto e approvato con delibera della Conferenza n. 5 del 13 febbraio 2006.

Per mantenere il controllo del servizio idrico integrato in capo agli enti pubblici territoriali, e in senso mediato, in capo alle collettività locali, la conferenza dell'AATO, con deliberazione n. 6 del 26 febbraio 2007, ha aderito al protocollo d'Intesa con la Regione Lombardia, approvando il modello "lombardo", che permetteva di non mettere a gara la gestione delle reti quando le stesse sono di proprietà di una società patrimoniale pubblica, a condizione che sia unica a livello d'ambito e vi partecipino mediante il conferimento della proprietà delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato o nel caso di partecipazione indiretta il conferimento del relativo ramo d'azienda - nel quale devono essere compresi anche tutte le reti e tutti gli impianti afferenti il servizio e rientranti nel patrimonio di ogni singola società conferente - almeno i 2/3 del numero dei comuni compresi nell'ambito. Per l'erogazione del servizio il modello prevede la messa a gara con procedura ad evidenza pubblica.

Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la Regione si è attivato un percorso condiviso, che individuava l'Autorità d'Ambito di Como quale ATO Pilota.

E' stata così avviata, grazie all'approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza dell'AATO (deliberazione n. 9 del 13 novembre 2007), la costituzione di una società patrimoniale, inizialmente partecipata dalla Provincia, ma destinata ad abbracciare tutti i soggetti pubblici operanti nel settore e proprietari di reti, ad acquisire la proprietà delle reti comasche, e pertanto legittimata a gestirle in proprio.

Nel modello in esame, poiché la gestione spetta di norma ai proprietari delle reti e degli impianti, l'AATO in presenza di un soggetto proprietario non era chiamata ad affidare il servizio di gestione, essa si limitava, verificata la sussistenza dei presupposti di legge in capo alla patrimoniale, a stipulare con quest'ultima un contratto di servizio/convenzione per regolare le attività da svolgere per adeguare le reti e gli impianti in base alle previsioni del Piano d'Ambito a fronte di un corrispettivo previsto in tariffa.

La modifica della L.R. 26/2003 ad opera della L.R. 1/2009 non ha intaccato le decisioni prese dall'AATO di Como, se non per l'impossibilità per i soggetti privati, proprietari di reti di partecipare alla patrimoniale, (abrogazione del co. 1 bis dell'art. 2).

In base alle linee guida approvate dall'Autorità d'Ambito si è provveduto a redigere lo statuto e il protocollo d'intesa della società patrimoniale, elaborati da un gruppo di lavoro composto da un pool di 15 avvocati in rappresentanza delle diverse realtà territoriali comasche, e sottoposto al vaglio degli uffici provinciali e del Comitato Ristretto e prima ancora ad una revisione generale dell'impianto da parte della Regione Lombardia.

La società, così come strutturata, era caratterizzata, come prevedeva la legge regionale, da una rappresentanza dei soci (comuni ed enti locali) in assemblea (diritti di voto) che non dipende dalla

partecipazione al capitale sociale (valore delle quote), bensì da un criterio composito tra territorio e popolazione, determinato previa discussione in Comitato Ristretto.

La Provincia di Como in data 12 maggio 2008, con deliberazione n. 40 del Consiglio Provinciale ha provveduto ad approvare lo statuto della società patrimoniale Como Acqua Srl, costituitasi in data 1 settembre 2008, con socio unico la Provincia.

Costituita la patrimoniale, si è attivata la fase della preparazione dell'ingresso degli altri soggetti pubblici, società e comuni, proprietari di reti, per raggiungere la partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale di enti locali rappresentativi di almeno i 2/3 del numero dei Comuni dell'ambito. Il primo passo è stato l'approvazione del protocollo d'intesa, da parte dei futuri soci, ossia di una sorta di accordo, contenente le linee macro dei futuri passaggi necessari per arrivare al completamento del modello gestionale pubblico, che prevedeva i capisaldi dell'operazione.

In particolare, il protocollo prevedeva:

- l'introduzione di correttivi e integrazioni allo statuto attuale, volte a facilitare l'ingresso del più ampio numero possibile di realtà territoriali, e a seguire l'approvazione dello statuto della società patrimoniale Como Acqua S.r.l.;
- la riaffermazione della natura soggettivamente pubblica della società e dei suoi soci;
- l'impegno a fare ingresso nelle società e poi a procedere ai conferimenti delle reti nella stessa;
- il metodo di valorizzazione dei conferimenti eccedenti la rappresentanza assicurata in assemblea.

Il Protocollo è stato approvato da un numero di soggetti comuni e società superiori ai 2/3 del numero dei comuni d'ambito.

Una volta approvato il protocollo dai consigli, le società e i comuni sarebbero stati legittimati all'adesione, attraverso l'acquisto, da parte degli enti e delle società, di una quota minima del capitale sociale.

In una seconda fase gli enti e le società, che nel frattempo avrebbero dovuto nominare un perito comune per la stima dei rami d'azienda da conferire nella patrimoniale, a seguito di un aumento di capitale, avrebbero sottoscritto le nuove quote e acquistato la partecipazione definitiva nella società, con un voto in assemblea determinato in base ad un parametro composito geografico-numerico, ed un valore rappresentato non solo da capitale ma dalle riserve.

A seguito del riconoscimento da parte dell'AATO, la patrimoniale unica d'Ambito sarebbe stata legittimata, alla gestione delle reti e degli impianti ricadenti nell'intero perimetro dell'ATO (e non solo quelli di sua proprietà), oltre alla realizzazione dei nuovi investimenti previsti dall'Autorità d'Ambito nel Piano d'Ambito, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi degli attuali gestori (comuni e società pubbliche), compresi i mutui pregressi. Previa approvazione da parte dell'AATO.

Da quanto già riferito nel paragrafo precedente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 307/2009, tale modello è stato accantonato.

7.3.2 Gestioni attuali

L'attuale gestione del Servizio Idrico Integrato è ripartita tra gestioni in economia, consorzi e società di capitali, con una prevalenza della gestione effettuata dai singoli Comuni, principalmente nelle zone del medio e alto Lago.

Queste forme separate e diverse di organizzazione del Servizio Idrico, causano di conseguenza molti svantaggi e comportano pochi benefici agli utenti.

I principali svantaggi del Servizio Idrico attuale, sono da ricondursi principalmente ad una serie di motivazioni, che riguardano, ad esempio, la mancanza di una politica coerente per il controllo del ciclo completo dell'acqua, la carenza di esperienza nella regolazione del Servizio Idrico stesso, eccetera.

Per quanto riguarda invece i vantaggi concernenti la frammentazione attuale del Servizio Idrico, riguardano prevalentemente i bassi costi dell'acqua per quei Comuni dotati di sorgenti, oltre che il contatto dell'utente stesso col gestore.


Nel quadro gestionale rilevato, in larga parte attraverso indagini svolte negli ultimi anni dagli Uffici del Consorzio AATO presso i Comuni e le Aziende che attualmente svolgono il servizio idrico, ed in particolare nel corso del 2010, i soggetti presenti sul territorio dell'Ambito di Como, siano essi Comuni, Consorzi o Aziende, che si occupano complessivamente della gestione/erogazione dei segmenti del SII, sono 156. Nella maggior parte dei casi – 127 - si tratta di gestioni comunali in economia, mentre le gestioni sovra - comunali con caratteristiche industriali sono 29.

Le società impegnate a vario titolo nel SII sono tutte a capitale interamente pubblico ad eccezione di:

- Lariana Depur Spa
- Comodepur Spa
- Acsm-Agam Spa

che hanno una partecipazione mista pubblico-privata.

Grafico 1 - Gestori dell'ambito della provincia di Como



Lungo i confini provinciali, esistono inoltre gestioni organizzate a livello sovra - comunale, che coinvolgono anche alcuni Comuni appartenenti alle limitrofe province di Monza e Brianza, Varese, Milano Lecco e Sondrio.

La situazione della gestione della **depurazione**, nelle aree di interambito, risulta pertanto essere la seguente:

- Comune di Pusiano

Gli scarichi del Comune di Pusiano sono trattati presso l'impianto di Valmadrera in provincia di Lecco.

- Comuni di Inverigo, Arosio, Mariano Comense, Carugo e Cabiato

Parte degli scarichi di questi comuni sono trattati presso gli impianti di Monza e Varedo in provincia di Monza e Brianza.

- Comune di Binago e Solbiate

Gli scarichi di questi Comuni sono trattati presso l'impianto di Gornate Olona in provincia di Varese.

- Comune di Rodero

Gli scarichi del Comune di Rodero sono trattati presso l'impianto di Cantello in provincia di Varese.

- Comune di Gera Lario e Sorico

Gli scarichi di questi Comuni sono trattati presso l'impianto di Dubino in provincia di Sondrio. Si evidenzia che per il comune di Gera Lario - frazione di S.Agata – è in corso una proposta di modifica alla previsioni del vigente PTUA che prevede un futuro collettamento all'esistente depuratore consortile di Rogolo in provincia di Sondrio.

- Comuni di Carbonate, Locate Varesino, Mozzate e Turate

Gli scarichi di questi comuni sono trattati presso l'impianto di Origgio in provincia di Varese

- Valbe Servizi Spa

Società costituita da 21 comuni di cui 13 nella Provincia di Como e 8 nella provincia di Lecco.

La società gestisce due impianti di depurazione: l'impianto di Mariano Comense in provincia di Como e l'impianto di Nibionno in provincia di Lecco.

L'impianto di Mariano Comense tratta gli scarichi di comuni tutti situati in provincia di Como.

L'impianto di Nibionno tratta scarichi provenienti da tre comuni della Provincia di Como (Inverigo, Lambrugo e Lurago d'Erba) e da otto comuni in Provincia di Lecco (Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Nibionno, Sirtori).

- Lura Ambiente SpA

Gestisce l'impianto di depurazione di Caronno Pertusella in provincia di Varese, che tratta gli scarichi di 9 comuni di cui 7 nella Provincia di Como (Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro) e 2 nella provincia di Varese (Saronno e Caronno Pertusella).

- A.S.I.L. SpA

Gestisce l'impianto di depurazione di Merone in provincia di Como, che tratta gli scarichi di 25 comuni nella provincia di Como (di cui 21 soci dell'Azienda e 4 convenzionati) e di 13 comuni della provincia di Lecco

Per quanto riguarda la gestione **dell'acquedotto** organizzate a livello sovra comunale, che interessano più ambiti territoriali, sono le seguenti:

- Lario Reti Holding Spa

fornisce/distribuisce l'acqua all'ingrosso a 16 comuni soci della Provincia di Como e 48 comuni soci della Provincia di Lecco.

- Brianzacque Srl

eroga il servizio acquedotto per il comune di Cabiato, unico comune in Provincia di Como e per 22 comuni ubicati nelle Province di Monza Brianza e Milano.

Servizio Acquedotto

Per quanto riguarda il servizio di **Acquedotto**, è nella quasi totalità dei casi gestito in economia a livello comunale. Sul territorio provinciale infatti, in base ai dati a disposizione, circa il 64% dei Comuni, gestisce direttamente il servizio.


Sono inoltre operativi, una serie di gestori/erogatori non comunali – 18 società - che gestiscono il servizio acquedottistico per conto dei Comuni , di seguito elencati:

Piano d'Ambito

Tabella 1 – Acquedotto - gestori/erogatori non comunali.

GESTORI/EROGATORI	COMUNI SERVITI
Acqua e Servizi Idrici Integrati S.r.l.	Colonno, Mezzegra, Tremezzo
Acquedotto Valle Intelvi S.r.l.	Blessagno, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Dizzasco, san Fedele Intelvi, Pigra
ACSM-AGAM S.p.A.	Brunate, Cernobbio, Como
Brianzacque S.r.l.	Cabiate
Antiga S.p.A.	Appiano Gentile, Cirimido, Fenegrò, Limido Comasco, Lurago Marinone, Veniano
Aqua Seprio Servizi S.r.l.	Carbonate, Locate Varesino, Mozzate
Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.a.	Canzo, Caslino D'Erba, Valbrona
ASME S.p.a.	Erba, Albavilla
Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.A.	Beregazzo con Figliaro, Bulgarograsso, Capiago Intimiano, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cucciago, Fino Mornasco, Luisago, Lurate Caccivio, Montorfano, Oltrona di San Mamette, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia
Colline Comasche Erogazione S.r.l.	Beregazzo con Figliaro, Bulgarograsso, Capiago Intimiano, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cucciago, Fino Mornasco, Luisago, Lurate Caccivio, Montorfano, Oltrona di San Mamette, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Olgiate Comasco, Albiolo, Bizzarone, Cagno, Rodero, Uggiate Trevano, Valmorea
Consorzio San Fermo Cavallasca Parè – CAISCAP	Cavallasca, san fermo, Parè
Canturina Servizi Territoriali S.p.a.	Cantù, Carimate
Lanza Lura Faloppia S.p.a.	Albiolo, Bizzarone, Cagno, Rodero, Uggiate Trevano, Valmorea
Lario Reti Holding S.p.a.	Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Cabiate, Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Inverigo, Lambrugo, Lurago D'Erba, Mariano Comense, Monguzzo
Lura Ambiente S.p.a.	Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro
Pragma S.p.A.	Albese con Cassano, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Brenna, Carugo, Figino Serenza, Lambrugo, Lurago d'Erba, Mariano Comense
Service 24 S.p.A.	Lipomo, Orsenigo, Tavernerio
Tre Torri – Olgiate Comasco S.r.l.	Olgiate Comasco

Grafico 2 - Gestori del servizio di Acquedotto dell'ambito della provincia di Como



Gli acquedotti che non sono gestiti in economia, rappresentano complessivamente circa il 36% del totale dell'Ambito comasco, di cui una consistente parte nella zona meridionale, e solo in minima percentuale nella zona settentrionale comprendente il territorio del Medio e Alto Lago.

Servizio Fognatura


La gestione del servizio di **Fognatura** viene attuata, in modo diretto, dal 78% circa dei Comuni della provincia, mentre per la restante parte il servizio risulta gestito da 8 Società, che operano prevalentemente nella parte meridionale dell'Ambito comasco.

Di seguito viene riportato l'elenco delle società con i comuni serviti

Tabella 2 – Fognatura - gestori/erogatori non comunali.

GESTORI/EROGATORI	COMUNI SERVITI
Antiga S.p.A.	Appiano Gentile, Cirimido, Fenegrò, Limido Comasco, Lurago Marinone, Veniano
ASME S.p.a.	Erba
Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.A.	Beregazzo con Figliaro, Bulgarograsso, Capiago Intimiano, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cucciago, Fino Mornasco, Luisago, Montorfano, Oltrona di San Mamette, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia
Colline Comasche Erogazione S.r.l.	Beregazzo con Figliaro, Bulgarograsso, Capiago Intimiano, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cucciago, Fino Mornasco, Luisago, Montorfano, Oltrona di San Mamette, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Olgiate Comasco
Lura Ambiente S.p.a.	Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro
Azienda servizi Integrati Lambro S.p.a.	Canzo, Caslino D'Erba, Valbrona
Service 24 S.p.a.	Lipomo, Orsenigo, Tavernerio
Tre Torri - Olgiate Comasco S.r.l.	Olgiate Comasco

Grafico 3 - Gestori del servizio di Fognatura dell'ambito della provincia di Como.



Servizio Depurazione


Il servizio di **Depurazione**, infine, secondo i dati rilevati, risulta essere gestito direttamente solo dal 25% circa dei Comuni della provincia, mentre per la restante parte, lo stesso è effettuato dalle 18 Società di gestione di seguito elencate:

Tabella 3 - gestori/erogatori non comunali.

GESTORI/EROGATORI	COMUNI SERVITI
Acqua servizi Idrici Integrati S.r.l.	Argegno, Blessagno, Carate Urio, Carlazzo, Casasco I., Castiglione I., Cerano, Dizzasco, Gravedona, Griante, Faggeto Lario, Lenno, Menaggio, Mezzegra, Nesso, Pognana Lario, Ossuccio, Pigra, Plesio, Porlezza, Sala Comacina, San Fedele I., Schignano, Valsola, Veleso, San Siro, Consiglio di Rumo, Zelbio, Bene Lario
Alto Lura S.r.l.	Beregazzo con Figliaro, Bulgarograsso, Gironico, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona san Mamette, Parè, Solbiate, Villa Guardia,
Antiga S.p.a.	Appiano Gentile, Cirimido, Fenegrò, Limido Comasco, Lurago Marinone, Veniano
Amiacque S.r.l.	Cabiate, Mariano C.se
Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.a.	Albavilla, Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brianza, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Rezzago, Sormano, Valbrona
Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.a.	Castelnuovo Bozzente,
Colline Comasche Erogazione S.r.l.	Castelnuovo Bozzente, Bizzarone, Drezzo, Faloppio, Olgiate Comasco, Parè, Ronago, Uggiate Trevano
Bozzente S.r.l.	Turate, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino
Brianzacque S.r.l.	Mariano c.se, Arosio, Carugo, Inverigo
Comodepur S.p.a.	Brunate, Cernobbio, Como, Maslianico, Lipomo, Tavernerio, Grandate
Faloppia Depurazione S.p.a.	Bizzarone, Drezzo, Faloppio, Olgiate Comasco, Parè, Ronago, Uggiate Trevano
Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.a.	Binago, Rodero, Solbiate Comasco
Lariana Depur S.p.a. ¹	Casinate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cavallasca, Como, Fino Mornasco, Grandate, Luisago, , Montano Lucino, , San Fermo della Battaglia, Villa Guardia
Lura Ambiente S.p.a.	Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro
Sud Seveso Servizi S.p.a.	Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Casinate con Bernate, Como, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Novedrate, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio
Valbe Servizi S.p.a.	Albavilla, Albese con Cassano, Alzate Brianza, Arosio, Brenna, Cantù, Carugo, Inverigo, Lambrugo, Lurago d'Erba, Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo

¹ I Consorzi Alto Seveso e Livescia hanno stipulato un contratto di concessione per la depurazione con la Società Lariana Depur S.p.A..

Grafico 4 - - Gestori del servizio di Depurazione dell'ambito della provincia di Como.



7.4 OBIETTIVI

Gli obiettivi principali del Servizio Idrico Integrato, sono quelli di sanare le imperfezioni della frammentazione attuale, nonché di rendere disponibili all'utenza i benefici risultanti da un Servizio Idrico più efficiente, economico ed efficace.

Questi miglioramenti e benefici risultano da una serie di fattori, quali:

- **Economie di scala.** Le attuali unità di gestione (soprattutto a livello di singoli Comuni) sono troppo piccole per essere economicamente redditizie nell'impiego di personale o di risorse. Le aggregazioni delle diverse unità operative di un Servizio Integrato, possono quindi essere scelte per comprendere, ad esempio, una popolazione molto più ampia dell'attuale, che consentirebbero, di conseguenza, anche l'impiego di personale con idonea preparazione, oltre che sistemi di infrastrutture e attrezzature essenziali per il corretto funzionamento del servizio.
- **Economie di integrazione.** La gestione, il funzionamento e il mantenimento del Servizio Idrico, richiedono personale, attrezzature e materiali con le stesse capacità e caratteristiche per ogni Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione). La loro integrazione evita quindi la considerevole duplicazione delle attività, inevitabile se questi fossero separati.

- **Introduzione di una migliore tecnologia.** L'aggregazione delle attuali unità di gestione in realtà più grandi, fornisce alle stesse la possibilità di avere a disposizione una migliore tecnologia per una più adeguata gestione del servizio.
- **Miglior regolazione del Servizio Idrico.** La frammentazione del Servizio Idrico in più unità gestionali, causa difficoltà nella sua regolazione, che possono essere superate tramite l'integrazione dello stesso, al fine quindi di consentirne una gestione più corretta.

Gli obiettivi più importanti da perseguire nel processo di scelta del modello gestionale per l'ambito Comasco possono essere così delineati:

- ❑ Una risposta adeguata in termini di qualità – quantità del servizio alle esigenze del cittadino.
- ❑ La diffusione su tutto il territorio di una modalità di gestione avente caratteristiche industriali, superando le numerosissime gestioni in economia attualmente esistenti.
- ❑ L'adozione di dimensioni aziendali adeguate, che consentano cioè il conseguimento di economie di scala e migliorino nettamente l'affidabilità del servizio.
- ❑ L'equilibrio economico delle nuove gestioni.
- ❑ Un assetto gestionale in grado di tener conto delle diversità esistenti tra diverse aree del territorio provinciale, sia dal punto di vista socio-economico che per l'attuale organizzazione del servizio.
- ❑ Un processo di riequilibrio della tariffa sul territorio graduato nel tempo, allo scopo di evitare, a livello di singolo comune, variazioni rilevanti in periodi di tempo troppo brevi.

7.5 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Richiamando quanto detto nel paragrafo 7.2, secondo quanto disposto dall'art. 23 bis della L. 133/2008, come modificato dall'art. 15 della L. 166/2009, le modalità del conferimento della gestione avviene **in via ordinaria**:

- a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) , le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio c.d.

socio operativo e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%. In deroga alla modalità ordinaria, l'art. 23 bis prevede **per situazioni eccezionali** che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato,

- c) l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Con l'espresso richiamo ai requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria², sono state elaborate una serie di condizioni fondamentali, che devono essere verificate nella loro totalità affinché si possa legittimare l'affidamento in House. Di seguito vengono elencate:

- La partecipazione alla società deve essere diretta da parte di Comuni o altri Enti locali, non ammettendosi partecipazioni tramite società Holding;
- La società deve essere a totale partecipazione pubblica;
- La società esercita la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano; solo una minima parte può essere svolta a favore o nel territorio di altri enti locali (non sono ammesse attività al di fuori dell'ambito territoriale in concorrenza con l'attività principale);
- Gli enti partecipanti esercitano un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, traducendo tale controllo in una forma di influenzare in modo determinante le decisioni della società. Ciò significa che l'ente affidante svolge l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo sulla società in house. *Il controllo riguarda prevalentemente il bilancio e la qualità dell'amministrazione e poteri ispettivi concreti;*
- Lo statuto della società deve prevedere che gli amministratori richiedano il vaglio all'Assemblea per gli atti più rilevanti in tema di strategie e politiche aziendali (in deroga al diritto societario).

Il carattere di eccezionalità dell'affidamento in house è sottolineato dal fatto che l'ente affidante, nel caso in cui opti per tale modalità di affidamento deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato - qualora il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200.000,00 euro annui ex art 4 del DPR 168/2010 - per l'espressione di un parere preventivo.

² sent. della Corte di giustizia europea 18 novembre 1999 C-107/98 Teckal e 8 maggio 2003 C-349/97 Spagna/Commissione, sent. della Corte di giustizia europea 10 ottobre 2005 -29/04, sent. della Corte di giustizia europea 13 ottobre 2005 C458/2003, sent. della Corte di giustizia europea 11 maggio 2006, -340/04), per citarne alcune.

L'espressione di tale parere obbligatorio e non vincolante, in quanto ci si può discostare dallo stesso con idonea motivazione, è basato sul criterio del silenzio assenso, ossia il parere deve intendersi rilasciato in senso favorevole qualora l'Autorità non si pronunci nel termine di 60 giorni dal ricevimento della relazione).

Allo stato attuale, il solo modello gestionale è quello del gestore unico a livello d'ambito, residuando all'Autorità d'Ambito la facoltà di scelta sulla modalità di affidamento del servizio.

7.6 SCENARI GESTIONALI POSSIBILI

Preso atto delle disposizioni normative che a livello nazionale e regionale regolano l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di cui si è fatta una breve disamina, si è consapevoli del fatto che la scelta debba necessariamente ricadere su un gestore unico, che si occuperà parimenti della realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e al potenziamento delle infrastrutture previste dal Piano d'Ambito e delle attività legate alla fornitura all'utenza, competenze queste ultime attinenti all'erogazione del servizio.

Le attività più importanti riferite alla gestione delle reti ed impianti riguardano:

- ☐ la pianificazione operativa degli interventi previsti dal Piano d'Ambito,
- ☐ La progettazione delle opere nuove e degli interventi di ristrutturazione (compresa, manutenzione straordinaria programmata) previsti dal Piano d'Ambito,
- ☐ La realizzazione delle opere descritte al punto precedente,
- ☐ Appalti, contratti, espropri,
- ☐ Altre attività tecniche e di supporto.

mentre quelle che competono all'erogazione del servizio riguardano:

- ☐ La gestione di tutte le reti ed impianti, comprese ricerca perdite ed allacciamenti,
- ☐ La manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata,
- ☐ Il laboratorio analisi,
- ☐ Le attività di controllo e telecontrollo,
- ☐ Tutte le attività "commerciali" di relazione con l'utente (fatturazione, contratti, pronto intervento, contatori, ecc.),
- ☐ Altre attività di supporto.

Tutto ciò premesso, la modalità di scelta del gestore unico dell'ambito della provincia di Como, - probabilmente frutto dell'aggregazione delle società operanti sul territorio dell'ambito di Como - sarà oggetto di un ulteriore approfondimento, riservandosi di presentare lo studio conclusivo ed ogni atto conseguente, in un secondo momento, a seguito di decisioni da parte dell'organo competente, relative all'individuazione del soggetto gestore e alla modalità di affidamento.